



**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**CORSO BASE DI PREVENZIONE INCENDI
FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ART. 7 DM 5/8/2011**

Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi e competenze del CNVVF

*Ing. Fabio Sassu
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro*

La sicurezza antincendio

La sicurezza antincendio è tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione del nostro paese e quindi tutti i cittadini hanno diritto a vedere loro riconosciuto un livello di sicurezza adeguato, stabilito univocamente dallo stato sull'intero territorio nazionale.

La sicurezza antincendio

Alcune attività però sono esposte ad un rischio d'incendio più elevato, perciò lo Stato ha stabilito che, oltre all'autotutela dei cittadini, sia necessario un controllo pubblico affidato al Ministero dell'Interno tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

LA PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 - S.O. n. 83)

**RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI
ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29
LUGLIO 2003, N. 229**

LA PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

(art.13, c.1 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco")

LA PREVENZIONE INCENDI

Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, **anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

(art.13, c.2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco")

LA PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Corpo nazionale VV.F.

(art.14, c.1 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco")

LA PREVENZIONE INCENDI

(art.14, c.2 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

Le attività di prevenzione incendi sono in particolare:

- a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
- b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;

LA PREVENZIONE INCENDI

(art.14, c.2 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

- c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

- d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

LA PREVENZIONE INCENDI

(art.14, c.2 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;

LA PREVENZIONE INCENDI

(art.14, c.2 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

- g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;
- h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
- i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi.

LA PREVENZIONE INCENDI

Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza. (Art. 14, c.6)

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, **sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi** (Art. 15)

LA PREVENZIONE INCENDI

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

- a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; **(prevenzione propriamente detta)**
- b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. **(protezione)**





Il miglior progetto di sicurezza può essere vanificato da chi lavora nell'ambiente se non vengono applicate e tenute nella giusta considerazione le MISURE PRECAUZIONALI D'ESERCIZIO



CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO


Il rischio di ogni evento incidentale è definito dalla funzione:

$$\text{Rischio} = \text{Frequenza} \times \text{Magnitudo}$$

dove:

La **frequenza** è la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo

La **magnitudo** è l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento



possibilità di controllare e gestire il rischio di incendio attraverso l'adozione di misure di tipo preventivo o di tipo protettivo tendenti a ridurre rispettivamente la frequenza e la magnitudo

N.B.: Si noti che NON ESISTE UN'AREA DI RISCHIO NULLO.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 16 – Certificato di prevenzione incendi (modificato dal D.P.R. 151/2011)

Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di Sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.~~

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 16 – **Certificato di prevenzione incendi**
(modificato dal D.P.R. 151/2011)

Il **certificato di prevenzione incendi** e' rilasciato dal competente **Comando provinciale dei vigili del fuoco**, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a ~~conclusione di un procedimento che comprende:~~

~~1) il preventivo esame ed il parere di conformità sui **progetti**, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi,~~

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 16 – **Certificato di prevenzione incendi**
(modificato dal D.P.R. 151/2011)

~~2) l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.~~

Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 16 – **Certificato di prevenzione incendi**
(modificato dal D.P.R. 151/2011)

In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del **Comitato tecnico regionale** per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 16 – **Certificato di prevenzione incendi**
(modificato dal D.P.R. 151/2011)

4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il~~ Comando provinciale dei vigili del fuoco, ~~oltre ad eseguire~~ ~~direttamente accertamenti e valutazioni,~~ acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 16 – Certificato di prevenzione incendi
(modificato dal D.P.R. 151/2011)

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.

Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 16 – Certificato di prevenzione incendi

(modificato dal D.P.R. 151/2011)

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 17. Formazione

Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 19. **Vigilanza**

Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo é punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con decreto del Presidente della Repubblica.

LA PREVENZIONE INCENDI

Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del d.lgs. 139/06, prevedono l'obbligo di comunicazione al Prefetto da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza. In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di *sospensione dell'attività*. Come precisato da ultimo dalla *Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011*, il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, non è vincolato ma *ampiamente discrezionale*, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

LA PREVENZIONE INCENDI

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, **l'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.** viene equiparata alla **mancata presentazione della SCIA.**

Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011:

le sanzioni penali si applicano a **tutte le "attività soggette"** (di cat. A, B e C), in caso di **mancata presentazione della SCIA**, e non solamente a quelle di cat. C. (“Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.”)

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività

Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività

Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:

il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;

i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.

La sospensione é disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

Nell'ambito del Dipartimento é istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
- b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 22. Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi

Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
- b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

LA PREVENZIONE INCENDI

(art.35 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

Norme abrogate

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3.

LA PREVENZIONE INCENDI

(art. 36 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

Norma finale

1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.

LA PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, **di esclusiva competenza statale**, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

LA PREVENZIONE INCENDI

Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 46 - Prevenzione incendi

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. ... i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

LA PREVENZIONE INCENDI

Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 46 - Prevenzione incendi

.....

- 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

LA PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

.....

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

LA PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

LA PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti, il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati della lotta antincendio e gestione delle emergenze.

LA PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

LA PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

LA PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE


2. Ai fini delle designazioni, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva.

D.Lgs. n. 758/94

Per le carenze di requisiti e di presupposti di sicurezza, sanzionati con arresto o ammenda, il Comando procederà ai sensi del D.Lgs. 758/94:

- 1) imponendo le **prescrizioni** sulle opere di adeguamento;
- 2) imponendo i **termini temporali** di esecuzione delle stesse;
- 3) imponendo **eventuali misure immediate atte a far cessare il pericolo**, compreso il divieto di prosecuzione dell'attività;
- 4) controllando l'esecuzione delle opere e, in caso di soluzione positiva, **ammettendo al pagamento di una ammenda**, che, a sua volta, se pagata in tempo utile, produce l'estinzione del reato.



Fine presentazione!

..... grazie per il cortese ascolto.